REGOLAMENTO (CEE) N. 876/81 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [2], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione [3],

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1523/80 [5], ha introdotto, per un periodo che scade il 31 marzo 1981, il sistema monetario europeo nella politica agricola comune ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1011/80 [6] ha instaurato, con una modifica della lettera b) dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 652/79, un nuovo sistema per quanto riguarda le franchigie adottate per il calcolo degli importi compensativi monetari ; che in virtù dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 652/79 detto sistema è parimenti limitato al 31 marzo 1981 ;

considerando che la Commissione ha proposto al Consiglio di codificare l'insieme della regolamentazione agromonetaria e di introdurre nello stesso tempo definitivamente l'ECU nella politica agricola comune ; che nell'attesa che proseguano i lavori del Consiglio su tali proposte, data l'urgenza occorre adottare a titolo provvisorio, per evitare le conseguenze pregiudizievoli di una mancata decisione, le necessarie misure di proroga del regolamento (CEE) n. 652/79 in base all'articolo 103 del trattato, salvo un successivo inserimento di esse nella politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 652/79, la data del 31 marzo 1981 è sostituita da quella del 31 dicembre 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. C 57 del 7. 3. 1980, pag. 11.
(4) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 152 del 20. 6. 1980, pag. 1.
(6) GU n. L 108 del 26. 4. 1980, pag. 3.